APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 17 (Accordo)

Agli effetti dell'esecuzione del presente Accordo si stabilisce che per franco-oro s'intendono grammi 9/31 d'oro fino. In quanto il pagamento non abbia luogo effettivamente in oro, esso puo' effettuarsi, a scelta della Compagnia, nelle monete di paesi in cui non esistano restrizioni valutarie, in tante unita', monetarie quante occorrono ad acquistare la corrispondente quantita' di oro sulla base di cui sopra. La conversione e' fatta in base alla media dei cambi alla borsa designata dalla Compagnia d'accordo con gli Stati, durante un periodo di dieci giorni, l'ultimo dei quali preceda di otto giorni quello del pagamento.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it